Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 22 febbraio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1987.
Autorizzazione al preside della Regia scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli), ad accettare una donazione.

N. 1987. R. decreto 30 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside della Regia scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli), viene autorizzato ad accettare la donazione della cartella di Consolidato italiano 5 % dell'importo nominale di L. 5000 fatta dalla signora Picco Vincenza fu Gio Batta, vedova del notaio Augusto Gallo, per la istituzione, presso la Cassa scolastica dell'Istituto anzidetto di una borsa di studio intitolata allo stesso notaio Augusto Gallo in conformità al regolamento annesso ed approvato con lo stesso Regio decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 novembre 1940-XIX, n. 1988.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Dragoni (Benevento).

N. 1988. R. decreto 20 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Dragoni (Benevento), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 dicembre 1940-XIX, n. 1989.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1989. R. decreto 3 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal gr. uff. prof. Prassitele Piccinini con atto pubblico in data 17 luglio 1940-XVIII, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio prof. Massimo Piccinini per la farmacoterapia sperimentale ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 dicembre 1940-XIX, n. 1990.
Autorizzazione al preside del Regio istituto tecnico commerciale « P. Sarpi » di Venezia, ad accettare una donazione.

N. 1990. R. decreto 11 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto tecnico commerciale « P. Sarpi » di Venezia, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 8681,85, fatta da diversi oblatori, allo scopo di istituire, presso la Cassa scolastica dell'Istituto, un annuo premio di studio in memoria del prof. Giuseppe Pavanello, in conformità al regolamento annesso ed approvato con lo stesso Regio decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1991.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 35 Chiese in provincia di Vicenza.

N. 1991. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 35 Chiese in provincia di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1992.
Modificazioni agli articoli 7, 9 e 10 dello statuto della Fondazione « Buonamici ».

N. 1992. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono modificati gli articoli 7, 9 e 10 dello statuto della Fondazione « Buonamici », approvato con R. decreto 29 luglio 1923-I, n. 1791, e successivamente modificato con R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1164.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1941-XIX

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della convenzione per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;
Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Catanzaro, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Catanzaro, in persona del sig. Marincola di San Floro barone Luigi Filippo fu Evelino;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. Conti dott. Riccardo fu Paolo;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Catanzaro, in persona del sig. Setzu dott. Luigi di Giuseppe;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Catanzaro alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 160 giornate annue
giornalieri occasionali n. 110 » »
giornalieri eccezionali n. 60 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6 — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro, li 31 gennaio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
MARINCOLA DI SAN FLORO

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
CONTI

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Catanzaro
SETZU

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(656)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Approvazione delle convenzioni per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura nelle provincie di Fiume e Treviso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni provinciali, per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura, conformi allo schema allegato stipulato per ciascuna delle provincie sottoindicate fra l'Unione fascista degli agricoltori e

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Provincia di Fiume: data della stipulazione, 5 marzo 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: prof. Edoardo Susmel;

per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: dottor Angelo Inardi;

per l'I.N.F.P.S.: sig. Antonio Vecchia.

Provincia di Treviso: data della stipulazione, 8 febbraio 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: cav. dott. Mario Mancini;

per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: dott. Paolo Folicaldi;

per l'I.N.F.P.S.: cav. Ennio Astorri.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la Provincia di . . . ., in persona del sig. . . . . . .;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. . . . .;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di . . . . ., in persona del sig. . . . .;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'Entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di . . . . . alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione determinati come segue:

giornalieri abituali n. 160 giornate annue
giornalieri occasionali n. 110 » »
giornalieri eccezionali n. 60 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

. . . . . lì 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
. . . .

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
. . . .

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di . . . . .
. . . .

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(657)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Approvazione delle convenzioni per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura nelle provincie di Genova, La Spezia, Reggio Calabria, Rieti, Sondrio, Verona e Zara.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;
Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni provinciali, per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura, conformi allo schema allegato stipulato per ciascuna delle provincie sottoindicate fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Provincia di Genova: data della stipulazione, 6 marzo 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: sig. Leone Galanzi;
per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: cav. Raoul Luciani;
per l'I.N.F.P.S.: sig. Mevio Gabellini.

Provincia di La Spezia: data della stipulazione, 8 marzo 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: avvocato Giovanni Chiostri;
per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: dott. Alamanno Guercini;
per l'I.N.F.P.S.: avv. Carlo Puccini.

Provincia di Reggio Calabria: data della stipulazione, 31 gennaio 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: gen. Fortunato Sandicchi;
per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: comm. dottor Antonino Li Calzi;
per l'I.N.F.P.S.: dott. Aldo Cattaruzza.

Provincia di Rieti: data della stipulazione, 27 febbraio 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: Cons. naz. dott. Cesare Pileri;
per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: Cons. nazionale Rolando Rosoni;
per l'I.N.F.P.S.: dott. Luigi Merletti.

Provincia di Sondrio: data della stipulazione, 28 febbraio 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: avv. Pietro Lambertenghi;
per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: dott. Pietro Buscarini;
per l'I.N.F.P.S.: dott. Giovanni Onida.

Provincia di Verona: data della stipulazione, 7 febbraio 1940-XVIII.

Firmatari:

per l'Unione fascista agricoltori: dott. Arnaldo Perazzani;
per l'Unione fascista lavoratori agricoltura: dott. Gandolfo Allegra;
per l'I.N.F.P.S.: dott. Augusto Dorigato.

Provincia di Zara: data della stipulazione, 1° marzo 1940-XVIII.

per l'Unione fascista agricoltori: sig. Ugo Tebaldi;
per l'Unione fascista lavoratori agricoltori: sig. Vincenzo Serrentino;
per l'I.N.F.P.S.: sig. Luigi Zavatti.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la Provincia di . . . ., in persona del sig. . . . . . .;
l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. . . . .;
e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di . . . . ., in persona del sig. . . . .;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;
Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;
Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo accordo 28 dicembre 1939-XVIII;
Ritenuto che, in conseguenza dell'Entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;
Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di . . . . . alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione determinati come segue:

giornalieri abituali	n. 160	giornate	annue
giornalieri occasionali	n. 90	»	»
giornalieri eccezionali	n. 60	»	»

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F. P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

. . . . . li 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*

. . . .

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*

. . . .

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale Sede di* . . . . .

. . . .

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(658)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della convenzione per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura nella provincia dell'Aquila.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia dell'Aquila, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia dell'Aquila, in persona del sig. avv. Andrea Marimpietri;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. dott. Carmelo Bellini;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede dell'Aquila, in persona del sig. Agostino Gostoli;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia dell'Aquila alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 150 giornate annue
giornalieri occasionali n. 90 » »
giornalieri eccezionali n. 60 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui al l'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, li 30 gennaio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
MARIMPIETRI

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
BELLINI

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale Sede dell'Aquila*
GOSTOLI

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(659)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della convenzione per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Pescara, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Pescara, in persona del sig. dott. Aurelio Del Zoppo;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. cav. uff. Duilio Laurenti;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Pescara, in persona del sig. dott. Giovanni Delerba;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'Entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Pescara alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 151 giornate annue;
giornalieri occasionali n. 60 » »
giornalieri eccezionali n. 30 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che all'uopo saranno stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, lì 21 febbraio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
DEL ZOPPO

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
LAURENTI

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale Sede di Pescara*
DELLERBA

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(660)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della convenzione per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Piacenza, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Piacenza, in persona del sig. conte cav. uff. Anguissola Rizzardo D'Altoè;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. Giovanni Savarese;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Piacenza, in persona del sig. rag. Ferrante Coli;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Piacenza alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 165 giornate annue
giornalieri occasionali n. 115 » »
giornalieri eccezionali n. 60 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiabili sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piacenza, li 8 marzo 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
ANGUISSOLA RIZZARDO D'ALTOE'

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
SAVARESE

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Piacenza
FERRANTE COLI

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.
Costituzione del Comitato centrale degli esperti nella valutazione del bestiame da macello.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 22 giugno 1940-XVIII, 9 settembre 1940-XVIII e 18 novembre 1940-XIX, relativi alla disciplina totalitaria dell'approvvigionamento e della distribuzione del bestiame da macello, di costituite un organismo che provveda ad attuare le disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la valutazione del detto bestiame e per coordinare l'azione che sono chiamate a svolgere le organizzazioni sindacali, economiche interessate a tale valutazione;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 22 giugno 1940-XVIII, 9 settembre 1940-XVIII e 18 novembre 1940-XIX e nel R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, è costituito il Comitato centrale degli esperti.

Art. 2.

Il Comitato centrale degli esperti ha sede in Roma e svolge la sua attività in base alle disposizioni e sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esso è composto dal presidente nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dai sei membri, designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste degli agricoltori, di lavoratori dell'agricoltura, dal Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dalla Società Anonima Macellai ed Affini Centrale (S.A.M.A.C.), dal Consorzio Industriale Carni Affini (C.I.C.A.) e dalla Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.).

Art. 3.

Detto Comitato centrale degli esperti ha il compito di:

a) esaminare tutti i problemi concernenti la disciplina della valutazione del bestiame da macello;

b) deliberare sul numero delle Commissioni compartimentali di controllo e delle Commissioni di esperti da adibire alla valutazione del bestiame da macello, nonchè sull'assunzione dei componenti le Commissioni stesse;

c) deliberare sulle direttive da impartire alle Commissioni per l'espletamento dei compiti loro assegnati;

d) controllare l'operato delle Commissioni compartimentali e di quelle degli esperti, procedendo, a richiesta degli Enti interessati, ad accertamenti diretti per l'esatta valutazione del bestiame da macello;

e) deliberare sul regolamento per la propria gestione economica e l'organizzazione dei servizi, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) esaminare ed approvare il rendiconto della propria gestione annuale;

g) proporre la misura delle quote da far versare agli Enti interessati per le spese di funzionamento promuovendo accordi tra le organizzazioni sindacali ed economiche interessate.

Art. 4.

Il segretario del Comitato centrale degli esperti, che dirige gli uffici, viene nominato dal presidente, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

(695) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.
Nomina del presidente del Comitato centrale degli esperti nella valutazione del bestiame da macello.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;
Visto il proprio decreto n. 66/1 in data 2 gennaio 1941;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del Comitato centrale degli esperti;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Guido De Marzi, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato presidente del Comitato centrale degli esperti, costituito con decreto Ministeriale 66/1 in data 2 gennaio 1941-XIX.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

(696) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1941-XIX.
Disposizioni concernenti il contenuto minimo in materia grassa di alcuni tipi di formaggio ed alla fabbricazione di formaggi magri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 396, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative sulla disciplina della produzione e della vendita dei formaggi;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;
Ritenuta la necessità di ridurre, allo scopo di incrementare la produzione del burro, il contenuto minimo in materia grassa, riferito alla sostanza secca di alcuni tipi di formaggio, stabilito nella tabella *A* della citata legge;
Considerata altresì, allo stesso scopo di incrementare la produzione del burro, la necessità di consentire la fabbricazione di formaggi magri;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A* di cui alla legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 396, è temporaneamente sostituita dalla seguente:

Formaggi molli da tavola (Robiola, Robiolina, Crescenza stracchino di Milano, Quartirolo, Taleggio, Panerone, Belpaese ed altri formaggi analoghi	40 %
Gorgonzola bianco e verde	40 %
Formaggi a pasta filata di latte di vacca (Mozzarella, Scamorza, Provatura, Provola, Provolone, Caciocavallo ed altri formaggi analoghi)	35 %
Fontina	45 %
Asiago e Montasio	25 %
Formaggi tipo svizzero (Ementhal, Groviera, Friburgo)	40 %
Formaggi di tipo svizzero (Sbrinz)	35 %
Grana parmigiano-reggiano	32 %
Grana lodigiano	25 %
Grana emiliano	32 %
Grana lombardo	27 %
Grana veneto	25 %
Formaggi di tipo olandese	40 %
Altri formaggi duri (Morlasco, uso turco, ecc.)	27 %
Altri formaggi molli e teneri	35 %
Formaggi fusi recanti indicazioni atti a farli ritenere provenienti da formaggi di tipo svizzero	35 %
Altri formaggi fusi	30 %
Formaggi di latte di bufala	45 %
Formaggi di latte di pecora (Pecorino tipo romano)	36 %
Formaggi di latte di pecora (Canestrato siciliano, Canestrato pugliese, Fiore sardo)	40 %
Formaggi di latte di pecora (altri formaggi duri: uso fiore, uso canestrati, moliterno, Crotonese, ecc.)	30 %

Art. 2.

E' consentita la fabbricazione di formaggi magri a pasta dura ed in forma del peso non inferiore a kg. 10, le quali debbono essere colorate esternamente in rosso Vittorio, ed impresse con marche a fuoco di 15 cm. di lunghezza per 6 cm. di altezza portanti la dicitura formaggio magro.

Tale indicazione deve essere riportata sulle fatture, sulle polizze di carico ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione nonchè sugli involucri e sugli imballaggi contenenti i predetti formaggi magri.

Analoga scritta deve essere applicata in carattere ben leggibile all'esterno ed all'interno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.

E' vietata per detti formaggi qualsiasi colorazione della pasta.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

(694) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1941-XIX.
Disposizioni concernenti la distribuzione del latte di vacca per la provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della popolazione civile di Napoli, pur assicurando la continuazione della produzione dei latticini freschi di tradizionale consumo della zona;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai produttori di latte di vacca, enti e persone fisiche della provincia di Napoli, di tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Sezio-

ne provinciale dell'alimentazione di Napoli — tutti i quantitativi di latte prodotti, che, pertanto, non possono formare oggetto di alimentazione, nè possono essere destinati alla lavorazione, se non secondo norme specifiche disposte dal Ministero dell'agricoltura pel tramite della sezione di Napoli.

Sono esclusi dal vincolo del precedente comma i quantitativi di latte strettamente necessari:

a) al consumo alimentare diretto della famiglia del produttore;

b) al consumo alimentare diretto del personale della azienda produttrice;

c) ai bisogni dell'allevamento bovino dell'azienda produttrice.

Art. 2.

Il Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura di Napoli - Sezione della zootecnia - è delegato ad eseguire tutte le operazioni relative alla esecuzione delle disposizioni emanate a norma dell'art. 1 per il ritiro e la distribuzione dei quantitativi di latte vincolati a termine del presente decreto.

Art. 3.

La Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, su proposta del C.P.P.A. di Napoli - Sezione della zootecnia - è autorizzato sulle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a consentire lo svincolo di quei quantitativi di latte prodotti in zone la cui ubicazione non ne consenta una razionale utilizzazione ai fini igienici del consumo alimentare della popolazione di Napoli.

Sarà comunque svincolato il quantitativo di latte necessario al consumo alimentare diretto dei singoli comuni rurali.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutti gli enti agricoli e le ditte industriali e commerciali che dispongono di latte non per uso alimentare locale nelle provincie di Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso di denunciare i quantitativi di latte di cui dispongono alle rispettive Sezioni provinciali della alimentazione e di metterli a disposizione delle stesse.

Art. 5.

La Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, predisposto il piano di assegnazione del latte prodotto in provincia per gli usi alimentari e industriali locali, accerterà il quantitativo che risultasse indispensabile importare dalle Provincie di cui all'art. 4 per completare il fabbisogno alimentare di latte della popolazione di Napoli.

Art. 6.

La Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli comunicherà alle Sezioni provinciali dell'alimentazione di Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso i quantitativi di latte che ogni Provincia deve destinare alla integrazione del fabbisogno alimentare di Napoli entro i limiti dei quantitativi massimi che saranno preventivamente stabiliti di comune accordo fra le Sezioni provinciali dell'alimentazione sopra elencate e quella di Napoli.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere fatta dalla Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli alle Sezioni interessate con l'anticipo di quindici giorni, per i bisogni della quindicina a cui si riferiscono le richieste ed in base agli accertamenti di cui all'art. 5.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione di Salerno, Avellino, Benevento e Campobasso stabiliranno, di accordo con le Sezioni provinciali della zootecnia dei O.P.P.A. e con le Organizzazioni sindacali interessate, i nominativi dei conferenti che saranno comunicati alla Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli e da questa alla locale Centrale del latte ed alla Sezione della zootecnia del O.P.P.A.

Il prezzo di cessione sarà fissato — previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — dai Comitati speciali delle Sezioni dell'alimentazione delle provincie interessate.

La Centrale del latte di Napoli provvederà direttamente al ritiro del latte ed al relativo pagamento.

Art. 7.

Qualsiasi impegno contrattuale già assunto dai produttori della provincia di Napoli deve intendersi risoluto dalla data di entrata in vigore del presente decreto Ministeriale.

Dalla stessa data deve pure intendersi risoluto qualsiasi impegno contrattuale già assunto per il rifornimento diretto o indiretto della Centrale del latte di Napoli mediante produzione di latte delle provincie di Salerno, Benevento, Campobasso e Avellino, se in contrasto con le norme del decreto stesso.

Art. 8.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Il presente decreto Ministeriale entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(693)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della Società anonima Lloyd Latino, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Lloyd Latino, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno porre in liquidazione l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Lloyd Latino, con sede a Genova, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il Consigliere nazionale dott. Andrea Cilento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(648)

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'elenco delle « Ricompense al valor militare » — pubblicato nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1941-XIX — alla pag. 14, prima colonna, la motivazione relativa al nominativo Borrelli Alfredo (seguita da altre undici) deve intendersi preceduta dalla dizione « Medaglie d'argento ».

(697)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 19 febbraio 1940-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, concernente nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali, degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, e dell'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

(685)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 19 febbraio 1940-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, concernente modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato.

(686)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, che autorizza la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII.

(687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca della costituzione coattiva del Consorzio tra i comuni di Merlara e Terrazzo in provincia di Padova

Con Regio decreto in data 30 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1941, registro 2, foglio 317, è stato annullato il decreto in data 20 giugno 1939-XVII del Prefetto di Padova con il quale veniva costituito coattivamente il Consorzio tra i comuni di Merlara e Terrazzo per la costruzione del ponte Graizzara e si approvava contemporaneamente il relativo statuto.

(662)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 agosto 1940-XVIII concernente la « Sottoposizione a sequestro della Società Piombifera Ligure, con sede a Genova-Pra » pubblicato a pagina 3224 della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 agosto 1940-XVIII, n. 203, la denominazione dell'azienda medesima deve intendersi rettificata in « Ditta Piombifera Ligure - Andrée D'Huart - Genova-Pra ».

(663)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi del burro, del latte di uso industriale e del latte alimentare

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale annonario presso il P.N.F., ha disposto un aumento stagionale del prezzo del burro di L. 3 al kg., da mantenersi in vigore sino a tutto il mese di aprile corrente anno.

Pertanto i prezzi massimi fissati a suo tempo dal Ministero delle corporazioni, con circolare P. 668 del 19 marzo 1940-XVIII, vengono modificati, fino al 30 aprile corrente anno, come segue:

burro di centrifuga	da L.	19 —	a L.	22 — al kg.
burro di affioramento . . .	» »	17,50	» »	20,50 » »

Conseguentemente vengono modificati i prezzi massimi del latte di uso industriale fissati con la circolare sopraindicata: i prezzi in parola, pertanto, riferiti alle singole lavorazioni, risultano modificati, fino alla stessa data, come segue:

per lavorazione	grana tipico . . .	da L.	104 —	a L.	108,80	q.le
» »	grana non tipico . .	» »	101 —	» »	106,10	»
» »	gorgonzola o sim. .	» »	103,50	» »	106,50	»
» »	emmenthal e sbrinz .	» »	98,50	» »	101,50	»
» »	provolone	» »	100 —	» »	103 —	»
» »	belpaese e similari	» »	102 —	» »	103,35	»
» »	stracchino e similari	» »	102 —	» »	103,35	»
» »	burro di centrifuga .	» »	98 —	» »	110,45	»

I Comitati speciali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione provvederanno alla immediata revisione del limite massimo locale del prezzo del latte industriale, eseguendo la media ponderale dei prezzi massimi relativi alle lavorazioni effettuate nelle rispettive Provincie, come disposto dalla circolare predetta P. 668.

I prezzi del latte alimentare alla produzione saranno determinati come segue:

a) nelle Provincie con produzione di latte industriale regolarmente quotato il prezzo massimo del latte di uso industriale, maggiorato come sopra è detto, sarà aumentato di L. 10 all'ettolitro. Qualora il nuovo prezzo del latte alimentare alla produzione comportasse aumento nel prezzo del latte alimentare al dettaglio, i Comitati speciali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione provvederanno a compensare l'aumento da corrispondersi alla produzione, disponendo una riduzione nella misura necessaria del titolo di grasso di latte da distribuire al consumo, fino al limite minimo del tre per cento;

b) nelle Provincie che importano latte alimentare a complemento della produzione locale gli stessi Comitati speciali, accertato il nuovo prezzo del latte all'origine disporranno, se necessario, la riduzione del titolo di grasso, fino al limite minimo del tre per cento, per tutto il latte da distribuire al consumo nella misura necessaria a compensare la differenza di prezzo.

La facoltà concessa ai Comitati speciali di disporre la riduzione del titolo di grasso del latte alimentare fino al minimo del tre per cento s'intende limitata ai centri urbani forniti di Centrale del latte o di uno o più Centri di raccolta, ai quali il latte affluisce, nella sua totalità, prima di essere distribuito al consumo; negli altri casi gli stessi Comitati speciali s'intendono autorizzati a disporre la riduzione di cui trattasi solamente dopo aver disposto la necessaria attrezzatura, da curarsi da parte dell'Ufficio d'igiene competente, al fine di poter attuare convenientemente la disciplina del commercio della particolare attività.

Il Ministro: TASSINARI

(688)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste

Nella seduta tenuta il 4 febbraio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste, l'avv. Oscar Staffieri è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(620)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 80 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile (gruppo A)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni,
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;
Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 80 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.
Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nel Regio istituto superiore « Cesare Alfieri », di Firenze; o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del prsonale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.
Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 32° anno di età.
Detto limite di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari.
Tale limite è poi elevato a 39 anni:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.
I suddetti limiti di età sono aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
d) di tre anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati, i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio dell'Amministrazione civile dell'interno.
Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo; in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P. N. F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. F. S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio Nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939 e nella attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e il voto riportato nell'esame di laurea;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione;

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4 (n. 9).

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione di documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'A. I. o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione costituita a norma dell'art. 11, primo capoverso, del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con R. decreto-legge 4 aprile 1938-XVI, n. 417.

Un impiegato di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 40 centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e dell'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dal Ministro.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vicesegretario in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 916,98 secondo le vigenti disposizioni oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del Personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(632)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 65 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile (gruppo B)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni,

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni:

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 65 posti di viceragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, dal quale sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autentica) di ragioniere o perito commerciale (art. 65, legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 R. decreto 15 maggio 1924, n. 749), oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore, corredato da un certificato attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole materie di esame.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 ago-

sto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) di tre anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati, i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni miliari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P. N. F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) dal competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. F. S. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di resi-

denza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolasica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione;

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4 (n. 9).

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione di documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'A. I. o nei possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a viceragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione costituita a norma dell'art. 11, primo capoverso, del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417.

Un impiegato di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 40 centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e dell'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Coonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o i feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministra-

zione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dal Ministro.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vicesegretario in prova, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 secondo le vigenti disposizioni oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del Personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(633)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile (gruppo C)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1738, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al concorso possono partecipare le donne, ma ad esse potrà essere aggiudicato non oltre il quindici per cento dei posti messi a concorso.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore, corredato da un certificato attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole materie di esame.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del prsonale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, per coloro che, in servizio

militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; limite riportato nelle lettere b) e c) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

Tali limiti di età sono ancora elevati di 6 anni per coloro che — in possesso dei prescritti titoli di studio — si trovino, alla data del presente decreto, in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno.

Per coloro poi che alla data del bando di concorso abbiano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, è consentito un'ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato:

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso:

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P. N. F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece dal vicesegretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. F. S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922; ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica. da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti

in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso.

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione;

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precednte art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4 (n. 9).

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione di documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'A. I. o nei possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 10.

Non possono partecipare al concoro coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di grado *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: di un viceprefetto in servizio al Ministero, presidente; di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° e non superiore al 5°; di un funzionario di gruppo *B* di grado 6° o 7°; nonchè di un archivista capo, addetti al Ministero stesso.

Un impiegato di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 40 centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e dell'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o i feriti per la causa fascista, o iscritti ai fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto

3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dal Ministro.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vicesegretario in prova, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,23 secondo le vigenti disposizioni oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del Personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(634)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 55 posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 55 inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o, che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza delle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I predetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

Tali limiti di età sono ancora elevati di sei anni per coloro che — in possesso dei prescritti titoli di studio — si trovino, alla data del presente decreto, in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno.

Per coloro poi che alla data del bando di concorso abbiano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, è consentito un'ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati, in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice Segretari, ovvero dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattasi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità meditnte esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzata dal Prefetto, gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal Prefetto;

10) diploma di licenza delle scuole elementari o copia autentica del medesimo coll'indicazione dei punti conseguiti nelle singole materie;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con prole o dai vedovi con prole;

12) certificato rilasciato dal competente ufficio dello stato civile, cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In quest'ultimo caso dovrà risultare dal certificato stesso se la moglie del candidato sia o meno di nazionalit straniera e qualora lo sia, se intervenne, l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa, debitamente legalizzato dal Prefetto;

13) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza;

14) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso;.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 11 dell'art. 2 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obbligo di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia e a quelli che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2 salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dell'interno potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati. In questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministero non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: di un viceprefetto in servizio al Ministero, presidente; di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° e non superiore al 5°; di due funzionari di gruppo *B* di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* di grado non superiore al 9°, disimpegnerà presso la Commissione, le mansioni di segretario.

Art. 7.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, e forma la graduatora degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, o legionari fiumani, o i feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza di operazioni in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936 in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, ed in mancanza agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179; 4 febbraio 1937, n. 100, e 21 agosto 1937, n. 1542 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 3ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 332,55 oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del Personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(635)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.